

ACCERTAMENTO

Enti locali: sì alla notifica degli accertamenti “esecutivi” anche prima del 31 agosto

di Angelo Ginex



Gli **enti locali** e i soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lett. b\), D.Lgs. 446/1997](#) sono legittimati, a norma dell'[articolo 67 D.L. 18/2020](#), a procedere alla **notifica** degli atti di **accertamento esecutivo**, così come recentemente introdotti dall'[articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#), anche durante il **periodo di sospensione post Covid-19**, che termina il 31 agosto 2020 ex [articolo 68 D.L. 18/2020](#). È questo il **chiarimento** offerto dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) con [risoluzione n. 6/DF](#) del **15 giugno 2020**, pubblicata ieri, **16 giugno**.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il **periodo di sospensione**, che intercorre fra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#), dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e **notifica**, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lett. b\), D.Lgs. 446/1997](#), degli atti **di accertamento esecutivo** di cui all'[articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

Al fine di affrontare compiutamente la questione, il Mef ha ritenuto, innanzitutto, di dover passare in rassegna il dato normativo contenuto negli [articoli 67](#) e [68 D.L. 18/2020](#).

In particolare, si è evidenziato che il [comma 1](#) del citato **articolo 67**, rubricato "*Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*", non fa altro che disporre, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, la **sospensione dei "termini"** relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Per la verità, anche al [comma 2](#) si provvede a disporre, sempre per il medesimo periodo, la **sospensione dei "termini"** entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta alle

istanze di interpello presentate ai sensi degli [articoli 11 L. 212/2000](#), [6 D.Lgs. 128/2015](#) e [2 D.Lgs. 147/2015](#).

A fugare ogni dubbio, laddove ce ne fosse bisogno, interviene anche il **comma 4** della medesima disposizione, la quale prevede che ai **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, L. 212/2000](#), la **sospensione** prevista dall'[articolo 12 D.Lgs. 159/2015](#).

Quindi, come osservato nella citata [risoluzione Mef n. 6/DF](#), indubbiamente l'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) *«non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione»*.

Passando alla disamina dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#), rubricato **“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”**, si è rammentato che tale disposizione, così come modificata dall'[articolo 154 D.L. 34/2020](#), prevede la **sospensione dei termini dei versamenti** in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#);
- avvisi di accertamento in materia doganale ex [articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012](#);
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi **avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali** ex [articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

Inoltre, in virtù del rinvio operato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'[articolo 68](#) sopra indicato, secondo cui *«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159»*, deve ritenersi che sino al 31 agosto 2020 l'agente della riscossione **non** possa procedere alla **notifica delle cartelle di pagamento**.

Si è quindi sottolineato che il nuovo **avviso di accertamento “esecutivo” per tributi locali** si caratterizza per il fatto di acquisire natura di **titolo esecutivo** decorso il termine per la proposizione del ricorso, racchiudendo in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'**avviso di accertamento** o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la **cartella di pagamento** o l'ingiunzione fiscale. Conseguentemente, **non** occorre più la preventiva **notifica della cartella di pagamento** (se la riscossione è affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie).

Ciò detto, nella citata [risoluzione Mef n. 6/DF](#), proprio tenendo conto di tale peculiarità, si è chiarito che tale **nuovo atto** possa rientrare nel **campo di applicazione** dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) **solo nel momento in cui «lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello**

*stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari **non** possono attivare procedure di **recupero coattivo né adottare misure cautelari**, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015».*

Inoltre, occorre evidenziare che, ai sensi del citato [articolo 68](#), per il contribuente è prevista anche la **sospensione dei versamenti**.

Concludendo, quindi, **non** è disposta alcuna **sospensione** dell'attività di **notifica** dei nuovi **avvisi di accertamento "esecutivi"** emessi dai Comuni, risultando **impedita sino al 31 agosto 2020** soltanto l'attività di **recupero coattivo o l'adozione di misure cautelari**.